



Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 14/03/2012

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 38

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell'anno 2012. Minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2012 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle.**

SOMMARIO: *Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica del 2,7 per cento.*

Il decreto del 18 gennaio 2012, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di

concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2012, fissa nella misura del 2,6 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2012.

Con [circolare n. 10 del 2 febbraio 2012](#) è stata comunicata la rivalutazione automatica, in via provvisoria, per l'anno 2012.

Si rammenta che la perequazione è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.

Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato (art. 24, comma 25 della legge 22 dicembre 2011, n.214).

Con comunicato stampa del 16 gennaio 2012 l'ISTAT ha comunicato che l'indice di perequazione automatica definitivo delle pensioni per l'anno 2012 è pari al 2,7%.

Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l'anno 2012 sarà effettuato in sede di perequazione per l'anno 2013, si è proceduto per intanto alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale del 2,7 per cento, del massimale di retribuzione pensionabile con l'aliquota del 2 per cento annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n.67, e all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Sulla base del trattamento minimo di pensione per l'anno 2012, quale risulta con l'applicazione dell'aumento di perequazione del 2,7 per cento (euro 481,00 mensili), si è proceduto altresì alla rideterminazione del minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Resta comunque fermo che il trattamento minimo per l'anno 2012 viene erogato nella misura risultante sulla base del coefficiente di perequazione automatica del 2,6 per cento stabilita con decreto ministeriale 18 gennaio 2012, salvo conguaglio in sede di perequazione per l'anno 2013.

Sono stati rideterminati i limiti di reddito relativi all'anno 2012 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità a norma dell'articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

E' stato infine aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all'articolo 67 della legge n. 488 del 1999.

Si precisa che i limiti di reddito per l'integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati soltanto in occasione dell'aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale che viene effettuato normalmente in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno successivo, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.

Si comunica che le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l'applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica del 2,7 per cento accertata dall'ISTAT per l'anno 2012.

Si trasmettono in allegato 1 le tabelle aggiornate sulla base della percentuale di variazione del 2,7 per cento, in sostituzione delle tabelle F, G, O, R, S e T trasmesse all' allegato 2 della circolare n. 10 del 2012 (Rinnovo delle pensioni per l'anno 2012).

Il Direttore Generale

Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1 - F - Pag. 4-9

Tabella F

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

1 – LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo della pensione

2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2011	Fino a € 18.265,65	Nessuna
	oltre € 18.265,65 fino a € 24.354,20	25 per cento
	oltre € 24.354,20 fino a € 30.442,75	40 per cento
	oltre € 30.442,75	50 per cento
2012	Fino a € 18.759,00	Nessuna
	oltre € 18.759,00 fino a € 25.012,00	25 per cento
	oltre € 25.012,00 fino a € 31.265,00	40 per cento
	oltre € 31.265,00	50 per cento

CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO**Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G**

1 – LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo dell'assegno.

2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2011	Fino a € 24.354,20	Nessuna
	oltre € 24.354,20 fino a € 30.442,75	25 per cento
	oltre € 30.442,75	50 per cento
2012	Fino a € 25.012,00	Nessuna
	oltre € 25.012,00 fino a € 31.265,00	25 per cento
	oltre € 31.265,00	50 per cento

**FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE
DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2012**

1 – ANZIANITA' MATURE AL 31 DICEMBRE 1992					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 44.204,00	850,08	80	0,00153846	35.363,25	2.720,25
Oltre € 44.204,00 Fino a € 58.791,32 (fascia di € 14.587,32)	850,08 1.130,60 280,53	60	0,0011538	8.752,12	673,24
Oltre € 58.791,32 Fino a € 73.378,64 (fascia di € 14.587,32)	1.130,60 1.411,13 280,53	50	0,000961538	7.293,78	561,06
Oltre € 73.378,64	1.411,13	40	0,00076923		

2 – ANZIANITA' ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
Fino a € 44.204,00	850,08	80	0,00153846	35.363,25	2.720,25
Oltre € 44.204,00	850,08				
Fino a € 58.791,32 (fascia di € 14.587,32)	1.130,60 280,53	64	0,001230769	9.335,95	718,15
Oltre € 58.791,32	1.130,60				
Fino a € 73.378,64 (fascia di € 14.587,32)	1.411,13 280,53	54	0,001038461	7.877,22	605,94
Oltre € 73.378,64	1.411,13				
Fino a € 83.987,60 (fascia di € 10.330,08)	1.615,15 204,02	44	0,000846153	4.668,04	359,08
Oltre € 83.987,60	1.615,15	36	0,000692307		

Tabella R**MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE****(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)**

Anno	Massimale di retribuzione pensionabile
2011	93.622,00
2012	96.149,00

Tabella S**MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI****AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE****Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;****articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389**

Anno	Importo mensile del trattamento minimo di pensione	Percentuale di ragguglio della pensione	Minimale retributivo settimanale	Minimale retributivo annuo
2011	468,35	40	187,34	9.741,68
2012	481,00	40	192,40	10.004,80

MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI

articolo 6 della Legge 967/1953

articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;

articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;

Anno	Minimale retributivo	Massimale retributivo	Tetto pensionabile
2011	9.741,68	170.657,00	43.042,00
2012	10.004,80	175.265,00	44.204,00